

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE IN REGIME DI PROJECT FINANCING DI UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO MECCANICO-BIOLOGICO DEL RIFIUTO RESIDUO URBANO, CON PRODUZIONE DI CSS, DA REALIZZARSI IN LOCALITÀ SCARPINO (GENOVA) PER CONTO DELLA SOCIETÀ AMIU - AZIENDA MULTISERVIZI E D’IGIENE URBANA GENOVA – SPA.

Quesito n. 1

Nel Disciplinare di gara al punto 3 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO ED IMPORTO è indicato: *“sviluppare il progetto definitivo in conformità al progetto di fattibilità tecnica economica ed al progetto preliminare, nonché il progetto esecutivo in conformità al progetto definitivo”*, ma nel quadro economico a pagina 6 non è prevista la spesa del progetto definitivo, ma solo del progetto esecutivo, si chiede di chiarire.

Risposta:

Si conferma che nell’ambito dell’affidamento il concessionario dovrà sviluppare la progettazione definitiva e la progettazione esecutiva dell’impianto e che l’importo relativo allo sviluppo della progettazione definitiva deve ritenersi compreso nella sezione progettazione esecutiva e direzione lavori del quadro economico di cui a pag. 6 del Disciplinare di Gara.

Quesito n. 2

Requisiti svolgimento servizi di ingegneria: Si richiede il possesso della laurea in ingegneria - Abilitazione Albo sez. A –settori a) e b) + competenze geotecniche e impiantistiche - Si chiede di meglio chiarire, anche ai fini della dimostrazione del possesso del requisito, che cosa si intende per competenze geotecniche e impiantistiche.

Risposta:

Per competenze impiantistiche si richiede che il concorrente possieda una pregressa esperienza lavorativa in relazione alla progettazione di impianti di selezione dei rifiuti, di trattamento meccanico biologico, o, in via graduata, di impianti che presentano aspetti tecnico-progettuali affini.

Quanto alle competenze geotecniche, si richiede che il concorrente abbia maturato una pregressa esperienza lavorativa nell’analisi della stabilità in aree sismiche e caratterizzate da elevata instabilità del substrato.

Quesito n. 3

Nel Disciplinare di Gara, Art. “6.4. Subappalto”, si richiama l’applicazione dell’articolo 174 del codice dei contratti con il limite del 40% dell’importo della concessione e si precisa che: *“in tal caso i concorrenti dovranno indicare in sede di presentazione dell’offerta, pena l’esclusione in caso di mancata qualificazione, e comunque, pena il divieto di subappalto successivo, le parti del contratto di concessione che intendono affidare a terzi”*.

Si chiede di confermare che, se il concorrente è privo della necessaria qualificazione SOA, possa ricorrere al subappalto per tutte le lavorazioni, ovvero se permanga il divieto di subappalto – dal che l’obbligo del possesso in capo al concorrente – quanto alle categorie SIOS:

OS14: importo lavori 9.218.212,39

OG11: importo lavori 6.724.892,66 di una classifica almeno pari a coprire il 70% dei lavori (ric conducendo, al fine della qualificazione, il restante 30% alla categoria prevalente) Si segnala inoltre che a pagina 11 del disciplinare è indicata la classifica VIII per la categoria OG 12, quando invece la classifica riportata all’importo dei lavori è la IV.

Risposta:

Si conferma che, in applicazione dell’art. 95 del D.P.R. n. 207/2010, le attestazioni SOA devono essere possedute dall’operatore solo qualora il medesimo intenda eseguire direttamente i lavori oggetto di concessione.

Al contrario, qualora il concorrente non intenda eseguire in proprio i lavori di concessione, il medesimo deve dichiarare nel DGUE le parti di lavori e servizi che intende affidare a terzi. Il possesso delle relative attestazioni SOA dovrà essere dimostrato dai soggetti successivamente individuati come esecutori dei lavori.

La quota affidata ai terzi, ai sensi dell'art. 174 del D.Lgs. n. 50/2016, non dovrà in ogni caso superare il 40% del valore della concessione.

Si conferma che la menzione della categoria VIII costituisce un errore materiale. La corretta classe relativa alla categoria OG12 è la IV.

Quesito n. 4

Con riferimento al Disciplinare di Gara ed in particolare ai requisiti richiesti per l'esecuzione dei lavori al punto 6.2 si chiede conferma che questi ultimi non siano richiesti obbligatoriamente per il concessionario che non intende eseguire direttamente i lavori. Ciò in aderenza alla disciplina di cui all'art 95 comma 3 del DPR 207/2010 , che così recita :

"I soggetti che intendono partecipare alle gare per l'affidamento di concessione di lavori pubblici, se eseguono lavori con la propria organizzazione di impresa, devono essere qualificati secondo quanto previsto dall'articolo 40 del codice e dall'articolo 79, comma 7, del presente regolamento, con riferimento ai lavori direttamente eseguiti ed essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi:

a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento;

b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento;

c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento;

d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell'investimento previsto dall'intervento.

2. In alternativa ai requisiti previsti dal comma 1, lettere c) e d), il concessionario può incrementare i requisiti previsti dal medesimo comma, lettere a) e b), nella misura fissata dal bando di gara, comunque compresa fra 1,5 volte e tre volte. Il requisito previsto dal comma 1, lettera b), può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.

*3. Se il concessionario **non esegue direttamente i lavori** oggetto della concessione, deve essere in possesso **esclusivamente** degli ulteriori requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d)."*

In caso di risposta affermativa, si chiede se il concessionario li debba dichiarare nell'ambito della "Dichiarazione di subappalto", resa disponibile fra la documentazione di gara ovvero debba produrre nell'ambito della "Busta A/Documentazione amministrativa" una ulteriore dichiarazione attestante l'impegno a far eseguire i lavori da parte di operatore/i economico/i dotati dei requisiti previsti al par. 6.2 del Disciplinare di gara nonché dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 d.Lgs 50/2016.

Si chiede, inoltre, conferma che il progettista individuato (fra i soggetti di cui all'art 46 D.Lgs 50/2016) debba essere nominativamente da subito indicato e, in caso affermativo, che del medesimo sia data evidenza nell'ambito del DGUE, parte IV Criteri di selezione, lett. C "Capacità tecnica dei progettisti".

Risposta:

Si rinvia alla risposta al quesito n. 3.

Si conferma altresì che, nel caso in cui il concorrente intenda ricorrere alla possibilità di far eseguire i lavori a terzi, il concorrente debba procedere a dichiarare le parti di lavori e servizi oggetto di affidamento a terzi, nonché che i terzi che saranno designati dovranno essere in possesso dei relativi requisiti di cui all'art. 6.2. del Disciplinare di Gara e dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Si conferma altresì la necessità di indicare il nominativo del progettista individuato, e che del medesimo debba essere data evidenza nell'ambito del DGUE, parte IV Criteri di selezione, lett. C "Capacità tecnica dei progettisti". Si precisa infine che il/i progettista/i individuato/i dovrà/anno comunque rendere individualmente le dichiarazioni di cui al modello DGUE, nelle parti pertinenti, unitamente al/i soggetto/i individuato/i per il coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori (pag. 10 disciplinare di gara).

Quesito n. 5

Con riferimento al Disciplinare di Gara, a pagina 22 – offerta economica si chiede di indicare il valore dell'investimento, che però non viene pesato ai fini dell'attribuzione del punteggio, si chiede di chiarire che valenza abbia.

Risposta:

Si conferma che l'indicazione del Valore dell'Investimento ha scopo esplicativo del contenuto dell'offerta economica, ma lo stesso non è oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione dei punteggi.

Quesito n. 6

Criterio B - OFFERTA TECNICA a pagina 18 è scritto: *“L'offerta dovrà contenere un progetto preliminare inerente gli interventi proposti completo delle eventuali migliorie offerte rispetto al progetto di fattibilità incluso nella proposta ad a tale progetto dovrà essere allegato un cronoprogramma dettagliato delle diverse attività oggetto della concessione”*. Si chiede di chiarire se il cronoprogramma debba riguardare solo la realizzazione dei lavori e in cosa consista il progetto preliminare da presentare, ossia se sia sufficiente solo la redazione della relazione tecnica.

Risposta:

Il livello di approfondimento richiesto deve essere almeno analogo a quanto allegato alla documentazione di gara.

Ai fini di una maggiore chiarezza, si evidenziano di seguito i punti che devono essere oggetto di particolare attenzione:

- a) relazione illustrativa;
- b) relazione tecnica;
- c) studio di prefattibilità ambientale;
- d) studi necessari per un'adeguata conoscenza del contesto in cui è inserita l'opera;
- e) planimetria generale e elaborati grafici;
- f) prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi di cui al comma 2;
- g) calcolo sommario della spesa;
- h) quadro economico di progetto.

Il cronoprogramma deve avere ad oggetto le attività ricomprese tra la fase immediatamente successiva alla sottoscrizione della convenzione e l'avvio dell'impianto.

Quesito n. 7

A pagina 20 del Disciplinare, dopo *“Non migliorativo/Inadeguato da 0 a 0,19”* si legge: *“Riparametrazione”*, senza nessuna ulteriore indicazione. La disciplina che segue attiene, infatti, all'arrotondamento. Si chiede di chiarire la disciplina della riparametrazione

Risposta:

La riparametrazione verrà effettuata sui singoli criteri.

Quesito n. 8

CAUZIONE PROVVISORIA

Non è richiesta per il promotore.

Si fa però presente che la fideiussione presentata da IAM scade il 13/11/2019 e non prevede l'impegno al rilascio della cauzione definitiva, si chiede quindi di chiarire se il promotore è tenuto a presentare un'apposita appendice della fideiussione già presentata che contenga la proroga della validità (180 gg dalla data di presentazione dell'offerta) e l'impegno suddetto.

Risposta:

Si precisa che nell'ambito della presente procedura al soggetto promotore è richiesta la presentazione:

- di un'appendice alla fideiussione già presentata che contenga un'estensione dell'importo garantito fino a 875.000 Euro e della durata fino a 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- dell'impegno al rilascio della garanzia definitiva secondo le indicazioni di cui al punto 12 a) e b) del Disciplinare di Gara;
- dell'ulteriore garanzia di cui al punto 6.5.d) del Disciplinare di Gara.

IL RUP

Ing. Paolo Cinquetti

Il Dirigente Stazione Unica Appaltante

Dott.ssa Cinzia Marino